



**Procedure selettive per personale docente di madrelingua portoghese
DISCIPLINA: PORTOGHESE L1, L3, L4
Ciclo secondario
Scuola per l'Europa di Parma**

Bando n. 32

II DIRIGENTE

Vista la legge n. 1517/1996 recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994”;

Visto lo Statuto del personale distaccato presso le scuole europee, adottato dal Consiglio superiore delle scuole europee con documento rif. 2011-04-D-14 -fr/en -15;

Visto il decreto legislativo n. 297/94 recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”;

Visto il D. lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto l’art. 3 comma 5 della L. 17/2006 con cui l’Italia si impegna a fornire una adeguata istruzione ai figli del personale EFSA attraverso una istituzione scolastica associata al Sistema delle Scuole Europee;

Visto la legge 3 agosto 2009, n. 115 recante “Riconoscimento della personalità giuridica della Scuola per l’Europa di Parma” e, in particolare, l’Art.1 comma 8 che prevede le modalità con le quali la Scuola può procedere alle assunzioni del personale;

Visto il Decreto Interministeriale emanato in data 18 giugno 2010 n. 138, concernente il “Regolamento amministrativo della scuola per l’Europa di Parma”, ed in particolare l’Art. 23;

Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 3889, concernente i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico e i criteri di selezione dei soggetti qualificati per il rilascio delle certificazioni e ss.mm.ii.;

Visto il D. lgs. 81/2015 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni”, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

Visto il D. lgs. 64/2017 recante “Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera h) della legge 13 luglio 2015, n. 107” e in particolare gli articoli 18, 19, 20 e 21 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge n. 76/2021 recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici;

Vista la legge n. 234/2021 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

Visto il decreto del Ministero dell’Istruzione 10 marzo 2022, n. 62, concernente i requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico;

Considerato che a partire dall’a.s. 2022/2023 non sono più valide le graduatorie costituite a seguito delle precedenti procedure di reclutamento della Scuola per l’Europa di Parma;

Considerato che – a causa dell’emergenza pandemica – non è stato possibile procedere all’organizzazione di una nuova procedura concorsuale nei tempi utili;

Tenuto conto anche dell’esigenza di regolamentare le modalità di selezione di personale al quale sono richiesti particolari requisiti professionali e di conoscenza linguistica, nel rispetto dell’art. 1 comma 11 della legge 3 agosto 2009, n. 115;

Tenuto conto infine della necessità di costituire graduatorie di idonei da cui attingere anche per incarichi inferiori alla durata biennale;

Visto il *Regolamento per le procedure selettive del personale docente e non docente della Scuola per l’Europa di Parma*, deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 2 febbraio 2022, con il quale sono state disciplinate le modalità di espletamento delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale;

Visto il provvedimento prot. n. 10720/2023 del 12/10/2023 con cui il Dirigente della Scuola ha determinato l’avvio delle procedure concorsuali per alcune discipline/classi di concorso per il ciclo secondario;

Ritenuta prioritaria la necessità di garantire il regolare avvio dell’a.s. 2024/25;

DECRETA

Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) MI: Ministero dell'Istruzione;
- b) Colloquio: colloquio comprensivo dell'accertamento linguistico;
- c) Commissioni: commissioni giudicatrici;
- d) ATA: Segretario capo, assistenti tecnici ed amministrativi, collaboratori scolastici;
- e) Madrelingua: il personale che abbia svolto il percorso di studi, almeno fino al termine della scuola secondaria di secondo grado, nel paese o nei paesi in cui la lingua in questione è lingua ufficiale;
- f) Certificazioni linguistiche: si intendono le certificazioni rilasciate dagli enti riconosciuti dal MI ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 3889 e ss.mm.ii.; ai sensi dell'art. 4 del suddetto decreto «è valutato corrispondente con i livelli C1 del QCER il possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera»;
- g) Attestazione linguistica: si intendono attestazioni in cui venga fatto preciso riferimento alle quattro aree del *Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue* (QCER);
- h) Dichiarazione di valore: La "Dichiarazione di Valore" è un documento che attesta il valore di un titolo di studio conseguito in un sistema di istruzione diverso da quello italiano. E' redatta in lingua italiana e rilasciata dalle Rappresentanze Diplomatiche italiane all'estero (Ambasciate/Consolati) "competenti per zona", vale a dire le più vicine alla città in cui si trova l'istituzione che ha rilasciato il titolo straniero. Se il Paese in cui è stato rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione dell'Aja (5 ottobre 1961), sul titolo bisognerà apporre la cosiddetta "Postilla dell'Aja" prima di richiedere la Dichiarazione di Valore.

Articolo 2 **(Indizione)**

In attuazione dell'art. 1, commi 8 e 10, della L. 115/2009, sono indette le procedure di selezione per il reclutamento del personale docente di madrelingua portoghese per l'insegnamento di PORTOGHESE L1, L3, L4 nel ciclo secondario della Scuola per l'Europa di Parma.

Ai sensi dell'art. 2 del *Regolamento per le procedure selettive del personale docente e non docente della Scuola per l'Europa di Parma*, la selezione avrà valore per la costituzione di una graduatoria di docenti idonei per il triennio successivo alla costituzione della graduatoria stessa.

Ove necessario, dalla graduatoria sarà attinto il personale sia per posti interi con incarico biennale rinnovabili a seguito di valutazione positiva fino ad una durata complessiva di 9 (nove) anni scolastici ai sensi dell'art. 1, comma 766 lettera b, della L. 234/2021, fatte salve le condizioni di cui all'art. 20, comma 4, del D.I. 138/2010, sia per eventuali incarichi a tempo determinato (cosiddetta "prestazione d'opera") di durata pari o inferiore ad un anno scolastico per orario di cattedra completo o per orario inferiore all'orario di cattedra completo non rinnovabili per più di 36 (trentasei) mesi salvo casi eccezionali adeguatamente motivati dal Dirigente della Scuola per l'Europa di Parma a garanzia del buon funzionamento della Scuola.

Art. 3 **(Requisiti di ammissione)**

Accede alle procedure di selezione esclusivamente il personale di madrelingua diversa dall'italiano e segnatamente di madrelingua portoghese che appartiene ai ruoli metropolitani o che è in possesso del titolo per insegnare la disciplina per cui partecipa alla selezione – Portoghese L1, L3 e L4 nel ciclo secondario - in un Paese dell'Unione Europea dove la lingua portoghese è ufficiale o una delle lingue ufficiali, con elevata professionalità, in possesso di specifica abilitazione all'insegnamento ottenuta in Italia o nel Paese di provenienza.

Sarà cura del candidato produrre prima del colloquio, nei tempi indicati dal bando, traduzione asseverata di documentazione/attestazione del Ministero dell'Istruzione del paese di provenienza o in cui ha conseguito titolo in caso di paesi facenti parte dell'Unione Europea che dichiari il possesso di specifica abilitazione all'insegnamento e/o che il titolo conseguito ha valore abilitante, dettagliando altresì in che ordine di scuola/e, per quale fascia di età e per quale disciplina o gruppo di discipline o area disciplinare.

In caso di titolo conseguito in paesi extra Unione Europea occorrerà una dichiarazione di valore rilasciata in loco dalla competente ambasciata che dichiari il possesso di specifica abilitazione e/o che il titolo conseguito ha valore abilitante, dettagliando altresì in che ordine di scuola/e, per quale fascia di età e per quale disciplina o gruppo di discipline o area disciplinare. La suddetta documentazione – che costituisce a tutti gli effetti prerequisito di accesso – dovrà essere prodotta in lingua italiana.

Inoltre tale personale dovrà essere in possesso della certificazione/attestazione linguistica di livello pari o superiore a livello B2 nelle abilità sia ricettive sia produttive (ascolto, parlato/interazione, lettura, scrittura) del Quadro Comune Europeo di Riferimento in una delle lingue insegnate nella Scuola, diversa dalla prima lingua.

In assenza dei suddetti due prerequisiti – documentazione attestante abilitazione all'insegnamento e certificazione/attestazione linguistica di livello pari o superiore a livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento in una delle lingue insegnate nella Scuola, diversa dalla lingua madre - il/la candidato/a non sarà ammesso a sostenere il colloquio.

I candidati devono essere nati o risiedere o avere la cittadinanza di un Paese dell'Unione Europea in cui la lingua portoghese è la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali, o di Paesi che abbiano sottoscritto accordi bilaterali con l'Italia nel settore culturale e scientifico, in cui la lingua portoghese è la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali.

Per l'ammissione al concorso sono altresì richiesti i seguenti prerequisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione:

1. Essere cittadino italiano o di uno Stato membro UE che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, se compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n.174;

2. godere dei diritti civili e politici;
3. non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
4. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione - ivi compresa la Scuola per l'Europa di Parma - per persistente insufficiente rendimento oppure non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
5. non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
6. non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all'estero e/o in scuole europee di tipo I e/o II per incompatibilità di permanenza nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a;
7. non essere incorsi in provvedimenti disciplinari superiori alla censura negli ultimi due anni e/o non essere stati sospesi dall'insegnamento per motivi disciplinari negli ultimi due anni nel sistema scolastico straniero in cui ha prestato servizio.

I candidati devono altresì possedere i requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda. In caso di carenza degli stessi, la Scuola per l'Europa di Parma dispone l'esclusione immediata dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Art. 4

(Domanda di partecipazione: termine e modalità di presentazione)

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere inviate, a pena di esclusione, utilizzando il modello allegato (Allegato 2) nel rispetto della seguente modalità:

- Invio da un indirizzo personale di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria@pec.scuolaperleuropa.eu. L'e-mail deve riportare il seguente oggetto: "Domanda di partecipazione concorso ciclo secondario – PORTOGHESE L1, L3 e L4 – Nome e Cognome".

La domanda di partecipazione - in formato PDF - deve essere firmata per esteso con firma autografa o digitale.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità (in formato PDF);

- traduzione asseverata di documentazione/attestazione del Ministero dell’Istruzione del paese di provenienza o in cui ha conseguito titolo in caso di paesi facenti parte dell’Unione Europea che dichiarino il possesso di specifica abilitazione e/o che il titolo conseguito ha valore abilitante, dettagliando altresì in che ordine di scuola/e, per quale fascia di età e per quale disciplina o gruppo di discipline o area disciplinare OPPURE in caso di titolo conseguito in paesi extra Unione Europea allegando una dichiarazione di valore rilasciata in loco dalla competente ambasciata che dichiarino il possesso di specifica abilitazione e/o che il titolo conseguito ha valore abilitante, dettagliando altresì in che ordine di scuola/e, per quale fascia di età e per quale disciplina o gruppo di discipline o area disciplinare. La suddetta documentazione – che costituisce a tutti gli effetti prerequisito di accesso – dovrà essere prodotta in lingua italiana;
- certificazione/attestazione linguistica di livello pari o superiore a livello B2 nelle abilità sia ricettive sia produttive (ascolto, parlato/interazione, lettura, scrittura) del Quadro Comune Europeo di Riferimento in una delle lingue insegnate nella Scuola, diversa dalla prima lingua.
- curriculum vitae aggiornato redatto in formato europeo debitamente sottoscritto.

La Scuola effettuerà controlli sulla veridicità del contenuto delle autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000.

La domanda di partecipazione dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 28 dicembre 2023.

Le domande pervenute oltre tale termine non verranno accolte ed eventuali ritardi, anche indipendenti dalla responsabilità del candidato, non saranno in alcun modo giustificabili.

La Scuola non è altresì responsabile in caso di smarrimento delle comunicazioni ai candidati dipendenti da inesattezze o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo di posta elettronica certificata rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore (a puro titolo esemplificativo pec non funzionante e/o non in grado di ricevere).

Art. 5 (Esclusione)

Sono motivi di esclusione:

- a) la mancanza anche di uno solo dei requisiti generali di ammissione di cui all’art. 3 del presente decreto;
- b) l’assenza della firma del candidato sulla domanda;
- c) l’arrivo della domanda oltre il termine indicato nel precedente articolo 4;
- d) l’invio della domanda con modalità diverse da quelle prescritte nel precedente articolo 4 e priva degli allegati richiesti;

e) la compilazione della domanda in modo difforme o incompleto rispetto al modello di cui all'allegato 2) del presente bando.

La Scuola può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per difetto dei requisiti richiesti. L'esclusione è disposta con provvedimento del Dirigente della Scuola per l'Europa di Parma comunicato all'interessato all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicata nella domanda.

Art. 6

(Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati)

I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi dell'art. 20 della legge 104/92, nell'espletamento del colloquio da personale individuato dalla Scuola per l'Europa di Parma su indicazione della Commissione competente.

Il candidato dovrà documentare la propria disabilità con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) insieme alla candidatura unitamente a specifica autorizzazione alla Scuola per l'Europa di Parma al trattamento dei dati sensibili almeno 5 (cinque) giorni prima della prova.

Art. 7

(Commissione giudicatrice)

Ai sensi dell'art. 9 del *Regolamento per le procedure selettive del personale docente e non docente della Scuola per l'Europa di Parma*, con decreto del Dirigente della Scuola per l'Europa di Parma saranno costituite le Commissioni necessarie, ciascuna presieduta da un dirigente scolastico/dirigente amministrativo/docente universitario e formate da due componenti scelti tra docenti, funzionari, ispettori, psicologi e DSGA esperti nelle tematiche del colloquio. All'interno della Commissione uno dei componenti diversi dal Presidente assumerà il ruolo di segretario. Le Commissioni potranno essere integrate con membri aggiuntivi ai fini dell'accertamento dell'idoneità linguistica dei candidati.

Le Commissioni potranno operare anche da remoto.

Art. 8

(Prova di ammissione)

La prova di ammissione consiste in un colloquio volto ad accertare un'elevata professionalità caratterizzata da:

- 1) conoscenza dei sillabi delle Scuole europee relativi al ciclo secondario e segnatamente alla disciplina PORTOGHESE L1, L3 e L4;
- 2) conoscenza del sistema delle Scuole europee e del loro funzionamento;
- 3) conoscenza del sistema della Scuola per l'Europa di Parma;
- 4) competenze digitali;
- 5) competenze metodologiche relative ai temi della didattica e della valutazione per competenze;
- 6) effettiva competenza linguistica, di livello pari o superiore a B2 nelle abilità sia ricettive sia produttive (ascolto, parlato/interazione, lettura, scrittura) del Quadro Comune Europeo di

Riferimento, nella lingua prescelta dal candidato tra le lingue insegnate nella Scuola, diversa dalla lingua madre.

Il colloquio – della durata massima di 30 (trenta) minuti – si terrà prevalentemente in lingua portoghese ad eccezione del momento teso ad accertare le competenze linguistiche di cui al punto 6.

Al colloquio è assegnato un punteggio massimo di 40 (quaranta) punti. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 32 (trentadue) punti.

Art. 9

(Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame per i candidati ammessi e modalità di convocazione)

La sede di svolgimento delle prove d'esame è la Scuola per l'Europa di Parma, con sede in via Langhirano 177/A, Parma.

L'ordine di convocazione dei candidati alla prova orale sarà determinato sulla base della lettera dell'alfabeto iniziale del cognome, che sarà estratta a sorte in seduta pubblica. Tale sorteggio avverrà presso l'Ufficio di direzione della Scuola, in via Langhirano 177/A, Parma, nella data che verrà comunicata con cinque giorni di preavviso tramite l'albo d'istituto e la sezione "Albo online – Pubblicità legale" del sito web ufficiale della Scuola per l'Europa.

La data e l'ora del colloquio saranno comunicati a ciascun candidato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'inizio dei colloqui.

I candidati sono tenuti a presentarsi al colloquio muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.

Le spese di viaggio e di soggiorno sono totalmente a carico degli interessati. Non sono previsti in alcun caso rimborsi.

Art. 10

(Valutazione dei titoli)

I titoli valutabili sono quelli previsti dal *Regolamento per le procedure selettive del personale docente e non docente della Scuola per l'Europa di Parma* come da allegato 1) e devono essere conseguiti o riconosciuti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

La valutazione dei titoli culturali e di servizio viene effettuata solo per i candidati che abbiano superato il colloquio.

I titoli culturali e di servizio, diversi da quelli utili per l'ammissione, sono valutati per un massimo di 20 (venti) punti, secondo l'allegato 1) al presente bando.

Art. 11

(Graduatorie)

La Commissione procederà alla formazione delle graduatorie dei candidati che hanno superato la prova, sommando i punteggi attribuiti al colloquio e ai titoli.

A parità di punteggio, costituiscono titolo di preferenza secondo il seguente ordine:

1. appartenenza ai ruoli metropolitani all'estero o in Italia;
2. la conoscenza della lingua italiana o di un'ulteriore lingua veicolare della Scuola (francese, inglese, tedesco) a livello linguistico almeno B1 - eventualmente accertato in sede di esame, previa richiesta del candidato – in assenza di certificazioni – e tale da consentire la piena integrazione nello specifico contesto educativo.

In caso di perdurante parità, precede il candidato più giovane.

La graduatoria sarà approvata con apposito decreto del Dirigente della Scuola per l'Europa e pubblicata nel rispetto dei principi di evidenza pubblica definiti dalle vigenti normative in materia.

Art. 12

(Eventuale assunzione in servizio e trattamento economico)

In base all'organico autorizzato annualmente dal Ministero dell'Istruzione, il candidato utilmente collocato nella graduatoria di cui all'art. 11 ed in regola con la prescritta documentazione potrà essere destinatario di contratti di durata biennale a tempo determinato, rinnovabili a seguito di valutazione positiva fino ad una durata complessiva di 9 (nove) anni scolastici ai sensi dell'art. 1, comma 766 lettera b, della L. 234/2021, fatte salve le condizioni di cui all'art. 20, comma 4, del D.I. 138/2010 o di contratti sempre a tempo determinato (cosiddetta "prestazione d'opera") di durata pari o inferiore ad un anno scolastico per orario di cattedra completo o per orario inferiore all'orario di cattedra completo non rinnovabili per più di 36 (trentasei) mesi salvo casi eccezionali adeguatamente motivati dal Dirigente della Scuola per l'Europa di Parma a garanzia del buon funzionamento della Scuola.

Per il personale docente di ciclo secondario l'orario di servizio è di 21 (ventuno) ore articolate in periodi di 45 (quarantacinque) minuti; sono compresi momenti di vigilanza su alunni/e. La prestazione lavorativa del personale è articolata su 5 (cinque) giorni la settimana, da lunedì a venerdì. Ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.I. 138/2010, il personale in servizio nella Scuola è tenuto a dimorare ad una distanza dalla sede scolastica non di ostacolo al regolare svolgimento dei propri compiti.

Il trattamento economico annuo, espresso in euro, è corrisposto in dodici mensilità ed è comprensivo della tredicesima mensilità. Il trattamento economico si intende al lordo delle trattenute a carico del dipendente, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e degli oneri riflessi a carico dello Stato.

Al personale è corrisposto, ove spettante, l'assegno per il nucleo familiare, ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni.

Non sono applicabili aumenti retributivi differenziati in ragione della anzianità maturata.

La corresponsione della retribuzione non dà titolo alla sua conservazione all'atto del rientro nel ruolo di appartenenza qualora il personale assunto provenga dai ruoli metropolitani.

Tutto il personale assunto con contratti biennali secondo le procedure di selezione di cui agli articoli precedenti avrà diritto alla retribuzione indicata nella tabella A del D.I. 138/2010.

Per eventuali incarichi a tempo determinato (cosiddetta "prestazione d'opera") di durata pari o inferiore ad un anno scolastico sia per orario di cattedra completo sia per orario inferiore all'orario di cattedra completo è prevista la retribuzione indicata al comma 8 dell'art. 24 del D.I. 138/2010.

Art. 13

(Assunzione in servizio e decadenza del diritto di stipula del contratto individuale di lavoro)

Il candidato utilmente collocato nella graduatoria del profilo di riferimento ed in regola con la documentazione sarà convocato secondo l'ordine di graduatoria per le eventuali stipule del contratto di lavoro a tempo determinato e la presa di servizio.

Nel caso della rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati vincitori, l'Amministrazione potrà procedere ad altrettante assunzioni di candidati secondo l'ordine della graduatoria concorsuale.

Art. 14

(Ricorsi)

Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Art. 15

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che i dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati dalla Scuola, anche mediante l'utilizzo di procedure informatizzate, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per finalità inerenti alla gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell'assegnazione dell'incarico nel rispetto della normativa specifica anche in caso di comunicazione a terzi.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.

L'interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre strutture dell'Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati.

Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) – ECOGEO nella figura di Michele Taddei - è raggiungibile al seguente indirizzo: ecogeo@pec.it.

Art. 16 (Pubblicazione)

Al fine di assicurare la massima diffusione e la massima trasparenza, il presente bando sarà pubblicato - oltre che sulla Gazzetta Ufficiale - nella sezione “Albo online-Pubblicità legale” del sito web della Scuola per l’Europa www.scuolaperleuropa.eu e sul sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna www.istruzioneer.it.

Il Dirigente
Scuola per l’Europa di Parma
Roberta Fantinato

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m)

ALLEGATO 1

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI PERSONALE DOCENTE

Titoli culturali (fino ad un massimo di 12 punti)

Non è valutabile il titolo di accesso alla cattedra o posto da ricoprire né quello di grado inferiore

Master di secondo livello da valutare in relazione alla coerenza con l'insegnamento per il quale si concorre e/o su tematiche attinenti all'intercultura	4 punti
Master di primo livello da valutare in relazione alla coerenza con l'insegnamento per il quale si concorre e/o su tematiche attinenti all'intercultura	2 punti
Dottorato di ricerca da valutare in relazione alla coerenza con l'insegnamento per il quale si concorre	4 punti
Per attività di ricerca scientifica svolta per almeno un biennio sulla base di assegni ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero di attività equiparabile svolta presso istituzioni accademiche estere. Tali periodi, qualora comportino un congedo o una aspettativa, non sono computabili ai fini del servizio effettivo. Si valuta un solo contratto	3 punti
Master di primo livello sulla didattica delle lingue straniere	2 punti
Master di secondo livello sulla didattica delle lingue straniere	4 punti
Corso di perfezionamento in didattica delle lingue straniere	2 punti
Per ogni altra abilitazione diversa da quella prevista per il proprio insegnamento	3 punti
Per ogni altro diploma di laurea magistrale superiore rispetto al titolo di accesso e diverso da quello previsto per il proprio insegnamento	2 punti

Per la lingua straniera a cui si partecipa, si valuta la certificazione nelle abilità sia ricettive sia produttive (ascolto, parlato/interazione, lettura, scrittura) superiore al livello B2	punti 3 per livello C1 punti 4 per livello C2 <i>Si calcola la certificazione di livello più elevato</i>
Per la conoscenza di un'altra delle lingue dell'UE diversa da quella utilizzata per l'accesso e certificata a livello: B2 del QCER C1 del QCER C2 del QCER	2 punti 3 punti 4 punti <i>Si calcola la certificazione di livello più elevato</i>

NOTE AI TITOLI CULTURALI

1. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi lo stesso titolo può essere preso in considerazione una sola volta in base alla tabella di valutazione.
2. Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero.

Titoli di servizio di insegnamento (fino ad un massimo di 8 punti)

Per ogni anno di servizio prestato nella classe di concorso o nel posto o nell'insegnamento delle discipline per cui si concorre	1 punto
Per ogni anno di servizio prestato nella classe di concorso o nel posto o nell'insegnamento delle discipline per cui si concorre in Scuole europee/internazionali/straniere	1 punto

NOTE AI TITOLI DI SERVIZIO

Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelli attinenti a situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare ecc.), per le quali il tempo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono, altresì, valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al candidato a seguito di contenzioso con pronuncia definitiva favorevole.

Si valuta anche il servizio non di ruolo pari ad almeno 180 giorni per anno scolastico

Il punteggio per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è assegnato per intero.

Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina conferito dall'Amministrazione degli Affari Esteri secondo le vigenti modalità è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.